

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposta di legge

Titolo: MODIFICA DELLA L.R. 25 FEBBRAIO 2000 N.16 (RIORDINO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA, IGIENE DEGLI ALIMENTI, MEDICINA LEGALE E FARMACEUTICA)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta nasce dall'esigenza di rivedere il criterio di aggiornamento delle tariffe praticate dai Dipartimenti della Prevenzione delle aziende unità sanitarie locali. Il mero adeguamento ai coefficienti di rivalutazione ISTAT, attualmente previsto dall'articolo 10 della l.r. 25 febbraio 2000 n.16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) si è rilevato, infatti, inadeguato, anche in relazione alle frequenti modifiche normative, che intervengono sia a livello comunitario, che nazionale in materia di prevenzione.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La materia rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta non interferisce con fonti statali. Il d.lgs D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) peraltro, riconosce alle Regioni ampio spazio nella disciplina dell'attività e dell'organizzazione dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali (cfr artt. 7 bis e 7 quater).

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge interviene sulla l.r. 25 febbraio 2000 n.16, modificando il solo articolo 10.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

La proposta non presenta profili di incompatibilità con principi costituzionali o statutari.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkenstein)

La proposta non necessita di notifica.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è stata elaborata nel rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta è stata redatta nel rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La proposta non contiene disposizioni retroattive, per cui il nuovo criterio di determinazione delle tariffe si applica a partire dal prossimo aggiornamento, che deve essere fatto entro tre anni dall'ultimo.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione di eventuali successivi atti attuativi

Non sono previsti successivi atti attuativi

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Le previsioni contenute nella proposta non necessitano di alcuna disciplina transitoria.